

ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE DELLA CALABRIA

Oggetto: ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI, NONCHE' DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, FISSATE PER I GIORNI 3 e 4 OTTOBRE 2021. **DELIBERA N. 265/21/CONS.**

Si comunica che è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni la deliberazione **N. 265/21/CONS**, recante "DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI, NONCHE' DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, FISSATE PER I GIORNI 3 e 4 OTTOBRE 2020.

Tanto precisato, dal 45° giorno antecedente quello delle votazioni, **19 agosto 2021**, per le attività di informazione e comunicazione politica delle emittenti radiotelevisive locali, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione (delibera n. 43/04/CSP), sottoscritto dalle emittenti radiofoniche e televisive locali e dal Ministero delle Comunicazioni, a garanzia della libertà e del pluralismo, nonché e dalla richiamata deliberazione **n. 265/21/CONS** del 29 luglio 2021..

Alle emittenti radiotelevisive locali che intendano trasmettere programmi di comunicazione politica, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), del Codice di Autoregolamentazione di cui al decreto del Ministero delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 10 dell'anzidetta deliberazione Agcom.

Alle stesse, qualora intendano trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 11, 12, 13 e 14, della più volte mentovata deliberazione. **Saranno ammesse esclusivamente richieste, da parte di soggetti politici (MAG/3/EC), riferite a comuni con più di 15.000 abitanti. In particolare, per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali del Comune di Cosenza e del Comune di Siderno, in provincia di Reggio Calabria, non saranno ammesse richieste per la messa in onda dei predetti messaggi, riferite ad altre competizioni elettorali.**

Alle emittenti radiotelevisive locali che intendano trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 15, della predetta deliberazione.

Si dà atto, inoltre, che sono state effettuate da parte dell'AgCom, le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Si osserva, infine, per l'opportuna conoscenza, nonostante i destinatari della norma sono esclusivamente le Pubbliche Amministrazioni, che per le attività di queste, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Tutte le eventuali comunicazioni inerenti il procedimento in parola, dovranno essere qui inviate, avvalendosi esclusivamente della seguente **PEC**: consultazionelettorali.corecomcal@pec.consrc.it.

Come consueto, la struttura del Co.Re.Com. Calabria resta a disposizione per informazioni, e/o chiarimenti in merito.

Nel richiamare l'attenzione di codeste emittenti alla scrupolosa osservanza dei termini previsti dalla normativa regolatrice, si inviano distinti saluti.

Reggio Calabria, 17 agosto 2021

L'istruttore

Dott. Silvio Morano

Il Funzionario P.O.

Dott. Orazio G. Crisalli

Il Dirigente

Rosario Carnevale, avvocato